

IVA

Formato elettronico obbligatorio per le fatture “tax free shopping”

di **Marco Peirola**

Le note di variazione relative alle cessioni “tax free shopping” devono essere emesse in **formato elettronico, senza più la possibilità** di effettuare variazioni cumulative.

È quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 58/E/2019](#), alla luce dell'obbligo di **emissione in modalità elettronica delle fatture** per le cessioni in esame a partire dall'**1 settembre 2018**.

L'[articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#) disciplina le **cessioni di beni** – per un importo complessivo, comprensivo dell'Iva, **superiore a 154,94 euro – a favore di soggetti che non siano residenti o domiciliati nell'Unione europea**, per proprio **uso personale o familiare** e **trasportati nei bagagli personali** al di fuori del territorio doganale della UE.

Le cessioni in oggetto possono essere effettuate **senza applicazione dell'Iva** o con **diritto al rimborso dell'imposta applicata in fattura**, a condizione che **l'uscita dei beni dal territorio UE** avvenga entro il **terzo mese successivo** a quello di emissione della fattura e sia **comprovata dal visto doganale**.

La fattura **vistata dalla dogana** deve **rientrare nella disponibilità del cedente** entro il **quarto mese successivo** all'effettuazione dell'operazione.

In **assenza dell'apposizione del visto**, il cedente, nel caso in cui la cessione sia stata effettuata:

- **senza applicazione dell'Iva**, deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione mediante emissione di una **nota di variazione di sola imposta** ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972](#);
- **con applicazione dell'Iva**, matura il diritto al recupero dell'imposta tramite annotazione della corrispondente **variazione nel registro degli acquisti**, di cui all'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#).

Con la [risoluzione 58/E/2019](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di emissione delle note di variazione dopo l'entrata in vigore, dall'1 settembre 2018, dell'obbligo di **fatturazione elettronica per le cessioni** di cui al citato [articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#), introdotto dall'[articolo 4-bis D.L. 193/2016](#).

A tal fine è stato creato il **sistema Otello 2.0**, mediante il quale:

- il **cedente** trasmette al sistema **il messaggio contenente i dati della fattura** per il “*tax free shopping*” al momento dell’emissione e **mette a disposizione del cessionario il documento**, in **forma analogica o elettronica**, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio contenente i dati dell’eventuale **variazione** effettuata ai sensi dell’[articolo 26 D.P.R. n. 633/1972](#) è trasmesso dal cedente **al momento dell’effettuazione della variazione**;
- il **cessionario**, per avere diritto allo **sggravio** o al **rimborso ex post dell’Iva**, dimostra **l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE** non più mediante il “**visto uscire**” apposto dalla dogana sulla fattura, ma attraverso il “**visto digitale**” rappresentato da un **codice univoco generato da Otello 2.0**. e, in caso di **uscita dal territorio UE** attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla **Dogana estera** secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le note di variazione, sia ove riguardino **l’imponibile e l’imposta** di una operazione di “*tax free shopping*”, sia qualora si riferiscano alla sola imposta, **devono essere emesse attraverso il sistema Otello 2.0**.

Dopodiché, in relazione alla **prassi**, seguita dagli intermediari “*tax free*” di inviare al cedente un **documento cartaceo con valore di nota di variazione riepilogativa**, contenente l’ammontare cumulativo dell’imposta e le singole transazioni per le quali non è stato apposto il visto doganale (si vedano la **risoluzione 15 febbraio 1994, n. 1882** e la **risoluzione 18 marzo 1992, n. 445849**), l’Agenzia ha specificato che **ogni singola operazione**, documentata con fattura e con l’eventuale nota di variazione ad essa riferibile, risulta **univocamente identificata da Otello 2.0** mediante la notifica del “**codice richiesta**” che deve essere indicato sulla copia che il cedente consegna al cessionario.

Ne consegue che, per operare la variazione, non sono consentiti riferimenti cumulativi e non è, altresì, possibile l’utilizzo di **strumenti alternativi al sistema Otello 2.0**, per cui – in definitiva – la prassi operativa sopra descritta **non è più applicabile dall’1 settembre 2018**.

